

Un'esperienza sociale significativa riguarda l'iniziativa realizzata dalla Confagricola di Verona e dalla Cia

# Un percorso scolastico dentro la Verona Mercato

Un'altra esperienza sociale significativa riguarda l'iniziativa realizzata dalla Confagricola di Verona e dalla Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) in uno spazio della Verona Mercato, dedicato a quattrocento bambini delle scuole primarie che hanno aderito all'invito con i loro insegnanti.

Si è trattato di un 'percorso della salute', iniziato nelle varie classi, dove una nutrizionista del Lilt ha tenuto delle lezioni improntate ad insegnare ai bambini a mangiare bene.

L'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha infatti a più riprese evidenziato come parte delle malattie che

ci affliggono nelle società contemporanee siano dovute a cattive abitudini alimentari. Nell'ambito dell'iniziativa è anche stato organizzato un concorso a cui i bambini hanno partecipato con i loro disegni e per cui sono stati messi in palio numerosi e graditi premi (computer portatili, macchine fotografiche...) per i vincitori. A tutti i partecipanti è stato inoltre regalato un cestino di fragole, a sottolineare che la frutta e la verdura sono la base di una buona ali-



mentazione... A cui noi Italiani abbiamo la fortuna di poterci dedicare, vista la rinomata genuinità della cucina mediterranea.

Tra le diverse categorie presenti alla Verona Mercato, c'erano anche i panificatori veronesi, coordinati dal direttore Antonio Salvano, che hanno fatto apprezzare a tutti il pane lievitato naturalmente.

Gli organizzatori si sono detti soddisfatti dei risultati ottenuti. E' giusto sottolineare che anche l'iniziativa sociale orientata ai più giovani paga, soprattutto in termini di educazione.

Federica Valbusa



## dalla parte del consumatore

# Ipoteca "illegittima" senza la notifica dell'intimazione di pagamento.

Il Concessionario della riscossione (Equitalia SpA) prima di iscrivere ipoteca su un immobile è tenuto a notificare al contribuente atto di intimazione di pagamento.

Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. nr.137/03/09, visibile sul sito [www.studiolegalesances.it](http://www.studiolegalesances.it) - sez. Documenti), la quale ha accolto il ricorso di una contribuente che si è vista iscrivere ipoteca per crediti relativi a cartelle notificate molti anni prima.

Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria era affetta da insanabile nullità, in quanto il Concessionario non aveva proceduto alla preventiva notifica dell'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/1973.

È bene ricordare che nel contesto tributario l'ipoteca si attegna come una misura cautelare conservativa strumentalmente con-

nessa all'espropriazione forzata immobiliare e dunque soggetta all'applicazione non solo della disposizione dell'art. 77 del DPR n. 602/1973 (Espropriazione immobiliare) ma anche dei precetti consacrati negli art. 49 e seguenti (Espropriazione forzata - Disposizioni Generali).

L'ipoteca, infatti, sebbene non sia un atto di espropriazione forzata in senso stretto, rimane comunque un provvedimento funzionale alla fase esecutiva.

Come giustamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), l'iscrizione d'ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - "è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito".

Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici pre-

supposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.

Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l'espropriazione potrà essere avviata - e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta - solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973.

La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.

Della stessa opinione appaiono i giudici di prime cure, i quali ritengono la notifica dell'intima-

zione un "aspetto molto importante da seguire prima di procedere all'iscrizione di ipoteca" (pagina 3 della sentenza).

Infine, altro aspetto ritenuto importante dalla Commissione Tributaria, riguardava il fatto che alcune somme richieste fossero già state pagate e che quindi l'importo vantato era inferiore a Euro 8.000,00.

La ricorrente evidenziava, infatti, che se si considerava la pretesa globale del Concessionario (Euro 34.005,78) e si sottraeva da essa l'importo relativo alle due cartelle ritenute illegittime (ossia quella di Euro 21.112,64 + Euro 7.210,54 = Euro 28.323,18), si otteneva un credito restante di Euro 5.682,60, il quale non avrebbe permesso al Concessionario di iscrivere ipoteca, in quanto l'art. 76 del DPR 602/73 prevede un importo minimo di Euro 8.000,00.

Va da sé, quindi, che anche nell'ottica della ragionevolezza tale forma di garanzia non avrebbe avuto i presupposti per esistere.

A tal riguardo, infatti, la Commissione dichiara che "Tenuto conto del debito tributario che rimaneva da saldare da parte della ricorrente (cartelle esattoriali non pagate) secondo il Collegio, per l'ufficio Equitalia Esatri SpA non sussisteva il minimo imponibile per poter iscrivere ipoteca..." (pagina 2 della sentenza).

Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un avviso di iscrizione ipotecaria, verificare attentamente la legittimità dello stesso - in ordine ai profili sopra evidenziati - al fine di valutare l'opportunità o meno di un'azione legale.

Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l'autore dell'articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.

Avv. Matteo Sances  
[info@studiolegalesances.it](mailto:info@studiolegalesances.it)  
[www.studiolegalesances.it](http://www.studiolegalesances.it)